

TRIBUNALE BOLOGNA

AUTORIZZAZIONE 1 AGOSTO 2020



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

IV Sezione Fallimentare Ufficio di Bologna CIVILE

Il gd,

letta l'istanza del curatore con la quale, premesso che:

1. l'1 ottobre 2019 [redacted] ha istituito il trust autodichiarato denominato "Trust [redacted]" cod. fisc. [redacted], scegliendo quale legge regolatrice la Trust Jersey Law, (di seguito rispettivamente l'"Atto Istitutivo", il "Trust [redacted]" e la "Legge Regolatrice");
2. in ragione della natura autodichiarata del Trust [redacted] ne era rispettivamente sia il disponente, sia il trustee; il fondo in trust del Trust [redacted] era composto da beni esclusivamente di originaria proprietà personale di [redacted];
3. il 10 marzo 2020 [redacted], nella sua qualità di Trustee del Trust [redacted], avvalendosi del disposto di cui all'Art. 37 dell'Atto Istitutivo, a mezzo "declaration of trust", resa nella forma dell'atto pubblico, ha trasferito il Fondo in Trust alla [redacted] S.r.l., con sede in Bologna, [redacted] nominandola Trustee, contestualmente apportando una serie di modifiche all'Atto Istitutivo fra le quali: a. la denominazione del trust in "Trust [redacted]"; b. l'aggiunta del figlio [redacted] fra i beneficiari del Trust [redacted] così determinando una classe di beneficiari composta da [redacted] e [redacted]; c. la nomina del dott. [redacted], iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, nell'ufficio di guardiano del Trust [redacted]; d. l'obbligo per il Trustee, qualora [redacted] non avesse provveduto personalmente a soddisfare il suo Creditore (identificato sempre con [redacted] S.p.a) nei termini secondo i quali, ai sensi di legge, risultasse tenuto, di provvedere al suo soddisfacimento, impiegando a tal fine i beni in trust che, provenendo dal Trust [redacted], siano stati a loro volta ivi fatti confluire da [redacted] in quanto di sua originaria ed esclusiva proprietà;
4. ancora il 10 marzo 2020 [redacted] trasferiva in proprietà del Trustee del Trust [redacted] beni di sua proprietà sicché il fondo in trust del Trust [redacted] composto da beni di originaria proprietà di [redacted] di [redacted] (di seguito i "Beni in Trust")
5. [redacted] Il Tribunale di Bologna, con sentenza [redacted] ha dichiarato il fallimento di [redacted] Sas nonché il fallimento in proprio di [redacted] e [redacted];
6. il Trustee, appreso dell'avvenuto fallimento, ha immediatamente comunicato al Tribunale fallimentare e allo scrivente curatore la sua volontà di mettere a completa disposizione dei curatori concorsuali il Fondo in Trust, e quindi tutti i beni che lo compongono, rimettendosi alle indicazioni o richieste della curatela a riguardo;



7 in ragione di ulteriori informazioni apprese direttamente dal Trustee il Fondo del Trust [redacted] tutt'ora composto dai soli beni apportati da [redacted] li e [redacted];

8. il 16 luglio 2020 il Trustee ha fatto avere allo scrivente il parere che ha richiesto, a sue spese, all'avv. Annapaola Tonelli, indicante le possibili soluzioni da adottare per addivenire alla immediata cessazione del Trust Lisetta e, per gli effetti, alla consegna dei beni in Trust al Curatore al fine di ricomprenderli nell'attivo fallimentare;

9 come risulta dal parere, la strada più rapida ed efficace sarebbe quella di cessazione anticipata del Trust [redacted] per unanime volontà di tutti i Beneficiari, espressa avanti il Trustee, con contestuale accettazione del ritrasferimento dei Beni in Trust in capo agli originari proprietari, e dunque [redacted] e [redacted], dandone pubblicità nei Pubblici Registri;

10. a seguito degli informali contatti avuti dal curatore con gli avvocati di [redacted] e [redacted] [redacted] pare che ad oggi i predetti siano orientati a prestare il loro consenso alla stipula dell'atto di cessazione anticipata e ritrasferimento dei beni in loro favore;

11 [redacted] per contro, per il tramite del suo avvocato, ha comunicato, di non aver mai accettato, e di non voler quindi accettare, la posizione beneficiaria prevista in suo favore nel Trust [redacted] comunicando la sua intenzione di manifestare tale formale rifiuto con un atto pubblico e a confermare tale rifiuto avanti il notaio preposto a raccogliere la dichiarazione di cessazione anticipata del Trust [redacted];

12. l'avv. Tonelli, su richiesta del curatore, ha precisato come il rifiuto della posizione beneficiaria nel Trust [redacted] da parte di [redacted], sia atto pienamente legittimo, previsto dalla Legge Regolatrice e dal diritto dei trust che, per gli effetti, consente ai residui Beneficiari, [redacted] e [redacted], di chiederne subito dopo la cessazione anticipata e la riconsegna dei beni da parte del Trustee;

13. per procedere alla dichiarazione di cessazione anticipata del Trust [redacted] [redacted] [redacted] devono esprimere avanti al Trustee e al notaio una volontà negoziale che permetta detta cessazione e che sia anche titolo per procedere alle conseguenti trascrizioni in loro favore sui Pubblici Registri;

14. al fine evitare la dichiarazione di inefficacia ex art. 44 l.f del trasferimento dei beni in capo ai falliti al momento della cessazione del Trust [redacted] il Trustee richiede la necessaria presenza del curatore alla stipula dell'atto di cessazione, al fine di sentirlo richiede al notaio la contestuale trascrizione sui PPRRII anche della sentenza di fallimento in modo tale che, senza soluzione di continuità, la proprietà dei beni dal Trustee, divenga parte dell'attivo fallimentare, con menzione nel quadro D della nota di trascrizione, dell'atto di cessazione e delle sue sottostanti ragioni ed essendo [redacted] e [redacted] falliti in proprio, ed altresì considerato che i falliti possono ricevere beni o incassare crediti o somme solo previa autorizzazione del GD, e nei limiti della stessa, ai fini della perfetta esecuzione e validità dell'atto di cessazione, tale autorizzazione risulta opportuna ;

15. il notaio [redacted] per il tramite dell'avv. Annapaola Tonelli, si è dichiarato disposto a ricevere l'atto nei termini che precedono, senza richiedere alcun onorario; costi tutti per onorari e imposte relative all'atto di cessazione del Trust [redacted] non sono a carico della procedura, avendo dichiarato che se ne faranno carico la [redacted] e il Notaio [redacted] secondo loro accordi interni che non interessano la procedura;



tutto ciò premesso il curatore dott. [REDACTED] ha chiesto di autorizzare i falliti in proprio [REDACTED] e [REDACTED] ad esprimere avanti al notaio in Bologna, [REDACTED] la loro volontà di cessare anticipatamente il Trust [REDACTED] e di riconsegna dei Beni In Trust in capo agli stessi con la partecipazione dello stesso curatore all'atto al fine di poter richiedere al notaio rogante la trascrizione della sentenza di fallimento sui beni de quibus immediatamente dopo la trascrizione eseguita in favore dei falliti al fine che vi sia, senza soluzione di continuità, il passaggio dei beni in questione dai Trustee all'attivo fallimentare

OSSERVA

La prima considerazione riguarda il trust originario.

Trattasi di trust che evidenzia chiari elementi di inesistenza. Sul punto si richiama il precedente di questo Tribunale ove si legge che "Lo strumento invece appare non riconoscibile dal nostro ordinamento giuridico in quanto risulta del tutto contrario al precetto di cui all'ult. Cpv dell'art. 2 della Convenzione che recita: " Il fatto che il costituente si riservi alcune prerogative... non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust". Dal che è facile desumere come risulti incompatibile con l'esistenza del trust, quello specifico trust in cui il costituente risulti essersi riservato tutte le prerogative. Occorre infatti rammentare che ogni trust interno, per essere riconoscibile dall'ordinamento giuridico italiano, deve superare il primo giudizio di compatibilità con il dettato convenzionale per poi successivamente essere esaminato e confrontato con i precetti generali della legge applicabile prescelta. Tale premessa è talmente tanto vera che, nonostante la modifica apportata alla legge di Jersey nel 2006, con la previsione, al suo art. 9° di una serie innumerevole di poteri che il disponente può riservarsi al momento della istituzione del trust, ciò comunque non gli consente di superare il limite dettato dal cit. ult. Co dell'art. 2 della Convenzione. La ratio di questa previsione risiede proprio nell'assicurare la massima protezione sia delle posizioni beneficiarie ove previste, sia il corretto perseguimento dello scopo, nei trust, appunto, privi di beneficiari. In proposito va sottolineato come parte della dottrina in relazione all'art. 9-a della legge di Jersey, come emendata nel 2006, che ha ampliato senza praticamente limiti i poteri che il disponente può riservarsi nell'atto di trust, facendo addirittura venir meno la nota regola per la quale *donner et retenir ne vaut*, (del tutto simile alla rule inglese delle tre certezze (*Knight v Knight (1840) 3 Beav 148, 49 ER 58* per quanto attiene alla prima certezza, ossia la *certainty of intention* del disponente, intesa quale necessaria ricorrenza di un'effettiva volontà del disponente di conferire al trustee un'autentica obbligazione fiduciaria e non un semplice mandato soggetto ai desiderata del disponente ndr *gd est.*) punto cardine della giurisprudenza inglese in materia di trust, abbia ritenuto che siffatta previsione contrasti con l'ult. co dell'art. 2 della Convenzione con l'effetto di rendere detti trust non riconoscibili per la Convenzione stessa" (Così Trib Bologna Sez IV, 9.01.2014 su *International trust laws*, Oxford University Press, Oxford, 2017, 74, e confermata da C. A. Bologna 11 gennaio 2019, in *T & AF*, 2019, 391 con nota di A TONELLI, l'ultimo comma dell'art. 2 della Convenzione e la posizione del disponente.)

Una rapida occhiata all'atto istitutivo del primo trust fa sorgere immediatamente serie perplessità sulla sua compatibilità con l'art. 2 della Convenzione. E se è vero che la natura di trust familiare non comporta in sé alcun giudizio di disvalore è altrettanto vero che non reca con sé un lasciapassare di riconoscibilità e di esistenza.

Se questo fosse vero, allora bisognerebbe chiedersi quanto rilevinò le successive vicende del trust in questione, in cui il disponente e, con cappello diverso, trustee, ad insolvenza conclamata della propria ditta, probabilmente meglio consigliato, realizza un'inversione ad U verso la riconoscibilità, trasferendo il Fondo in Trust ad un trustee professionista, tra le altre cose nominando un "guardiano" e determinando una classe di beneficiari.



Ed infatti se alla non riconoscibilità del Trust consegue, come consegue, l'inesistenza, posto che un trust interno si giustifica solo se si applica la Convenzione, essendo, in mancanza, un atto che non ha alcuna cittadinanza giuridica nell'ordinamento, sembra improbabile, nei limiti di una valutazione di prima approssimazione, che un successivo trasferimento di quei beni sia invece esistente, posto che, a parte ogni altra considerazione, verrebbe da soggetto, il trustee del primo atto nella sua specifica qualità, privo di titolarità dei beni, di talchè a ruota anche gli altri atti del Trust sarebbero inesistenti.

Da ciò il dubbio se sia veramente necessario passare dall'atto notarile meglio descritto in istanza in quanto trattandosi di beni immobili, personali di soggetti falliti in proprio, dalla sentenza di fallimento ex art. 42 ff questi ne vengono spossessati e se non si possa ricorrere ad esempio al decreto di acquisizione ex art. 25 ff, in siffatto contesto ove lo stesso trustee, unico titolare in astratto, di diritti confliggenti con quelli della procedura, ha espresso la volontà di restituire immediatamente i beni al fallimento.

Ciò nonostante, in considerazione delle palesi ragioni di urgenza evidenziate dal curatore e in considerazione della manifestata volontà di tutte le parti (o almeno così sembra) a risolvere la complessa situazione determinata ab origine dal Trust [redacted] e successivamente dal Trust [redacted], con una soluzione negoziale (scelta condivisibile da parte dei falliti in proprio anche valutando l'ampia giurisprudenza penale formatasi sui trust oggettivamente connessi una accertata situazione di insolvenza (tra le tanti Cass 51572/2019 e 9229/2015) e della indifferenza economica per la procedura si ritiene opportuno procedere secondo le modalità indicate dal curatore.

pqm

Autorizza i falliti in proprio [redacted] e [redacted] ad esprimere avanti al notaio in Bologna, [redacted] la loro volontà di cessare anticipatamente il Trust [redacted] e di riconsegnare dei Beni in Trust in capo agli stessi, nei termini di cui alla bozza dell'atto di cessazione dell'atto allegato all'istanza come n.6

Autorizza il curatore dott. [redacted] a partecipare alla stipula dell'atto di cessazione suddetto, al fine poter richiedere al notaio rogante la trascrizione della sentenza di fallimento sui beni de quibus immediatamente dopo la trascrizione eseguita in favore dei falliti al fine che vi sia, senza soluzione di continuità, il passaggio dei beni in questione dal Trustee all'attivo fallimentare.

Bo 1.08.2020

il gd

Dott. Maurizio Azzori in sostituzione della dott.ssa Anna Maria Rossi

Deposito in Tribunale
il 05/08/2020
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(D.ssa Matia MURANO)

